

Biella, 9 maggio 2019

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

BANCA SELLA S.p.A.
/
SELLA TECHNOLOGY SOLUTIONS S.p.A.

Indice

1 PREMESSA

2 AVVERTENZE

3 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

1. PREMESSA

Il presente documento informativo (Documento Informativo) è stato predisposto da Banca Sella S.p.A. (Banca) ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parte correlate, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (Regolamento Consob), nonché ai sensi della procedura interna in materia di operazioni con parte correlate (Procedura per Operazioni con Parti Correlate) approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, nella sua ultima versione, con delibera del 21/12/2017.

L'operazione oggetto del presente documento (di seguito "operazione") consiste nella integrazione e modifica del Contratto di esternalizzazione per la fornitura di servizi amministrativi e informatici sottoscritto con Sella Technology Solutions S.p.A. («STS»), ed integra le comunicazioni del 21 dicembre 2018, con la quale la Banca informava relativamente al processo di riorganizzazione interna mediante conferimento delle attività di Information Technology e Business Process Outsourcing, dalla Banca a STS, e dell'8 febbraio 2019, con la quale la Banca informava relativamente alla propria

partecipazione al deliberando aumento di capitale in denaro, per 10.000.000,00 di euro, in STS.

Il presente documento viene messo a disposizione del pubblico in data 9 maggio 2019 presso la sede sociale sita in Biella Piazza Gaudenzio Sella nr. 1 - Servizio Segreteria Societaria, sul sito internet della Banca sezione Soci – Comunicati, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Sdir-Storage di Spafid Connect S.p.A.

2. AVVERTENZE

2.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata

L'Operazione di cui al presente Documento Informativo costituisce un'operazione con parti correlate, come definite dall'articolo 1 dell'Allegato 1 del regolamento Consob, in quanto coinvolte sono Banca Sella S.p.A. e Sella Technology Solutions S.p.A. società soggette al medesimo controllo, diretto o indiretto, da parte della Capogruppo Banca Sella Holding S.p.A.

Considerato che il corrispettivo complessivo del Contratto di Outsourcing per l'intera sua durata eccede gli indici di rilevanza previsti dall'Allegato 3 del Regolamento Consob, come precisato al successivo paragrafo 3.5 del presente Documento Informativo, appare opportuno trattare le modifiche al contratto successivamente illustrate come operazione di maggiore rilevanza tra parti correlate ai sensi del regolamento Consob e dell'art. 11 della Procedura per Operazioni con Parti Correlate. In particolare, il Comitato Parti Correlate è stato prontamente informato dalle competenti strutture aziendali sulle condizioni dell'Operazione ed è stato coinvolto nella fase istruttoria attraverso riunioni, interlocuzioni con la Direzione Generale della Banca e, in generale, la ricezione di un flusso informativo ha consentito al Comitato di fare gli opportuni approfondimenti e formulare osservazioni. In data 2 maggio 2019 il Comitato ha espresso all'unanimità Parere favorevole sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Parere del Comitato è allegato al presente Documento Informativo.

L'Operazione non presenta particolari rischi, tenuto presente che le modifiche proposte – meglio descritte al successivo capitolo - non alterano la struttura e i contenuti del Contratto di Outsourcing già esaminato dal Comitato, in quanto incidono, per quanto riguarda le clausole contrattuali, solo per un periodo transitorio e, per quanto riguarda i compensi per le modifiche normative, solo su una tipologia di attività per cui il pagamento ad intervento avverrà sulla base dei medesimi criteri di valorizzazione orari già esaminati in sede di valutazione del Contratto di Outsourcing.

3. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

3.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.

Il contenuto del Contratto di Outsourcing, già esaminato dal Comitato Parti Correlate che ha sue proprie competenze legali, e dall'esperto indipendente ed oggetto di specifico parere del 21/12/2018, è stato non solo valutato in linea con il mercato ma, per alcune fattispecie, di favore per Banca Sella.

A seguito dell'attività di ricognizione svolta da STS durante il primo periodo di vigenza del contratto, è stata evidenziata l'opportunità di effettuare alcune modifiche allo stesso qui di seguito descritte:

- per quanto riguarda gli adattamenti dei programmi software alle normative sopravvenute, si esclude dal canone tale servizio (che non costituiva un corrispettivo forfettario) e si riporta interamente la spesa a rendicontazione, così da poterne condividere più facilmente i costi con altre banche clienti di STS che necessitino delle medesime modifiche, con auspicabile contenimento dei costi;
- per quanto riguarda i rapporti tra Banca Sella e STS, si istituisce un periodo transitorio di sei mesi a partire dal 1 marzo 2019 e sino al 31 agosto 2019 in cui le richieste di intervento di Banca Sella si considerano efficaci anche se trasmesse non con le formalità previste dal Contratto di Outsourcing, ma con le modalità precedentemente in vigore per i servizi interni, con il diritto di Banca Sella di verificare la congruità e la coerenza con le proprie esigenze degli interventi richiesti nel periodo transitorio;
- sempre con riferimento ai rapporti tra Banca Sella e STS, non verranno considerati, ai fini dell'applicazione delle penali previste dal Contratto di Outsourcing, i ritardi già maturati alla data 28 febbraio 2019 (ossia quando il servizio era ancora interno a Banca Sella) e dunque si concederà, conseguentemente a tale situazione, un periodo di quattro mesi in cui saranno disapplicate le penali. Tale periodo, dal 1 marzo 2019 al 30 giugno 2019, consentirà a STS di organizzare al meglio le attività e di recuperare gli eventuali ritardi in modo maggiormente organizzato. Rimangono invariati tutti gli altri termini e condizioni.

3.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.

L'Operazione di cui al presente Documento Informativo costituisce un'operazione con parti correlate, come definite dall'articolo 1 dell'Allegato 1 del regolamento Consob, in quanto coinvolte sono Banca Sella S.p.A. e Sella Technology Solutions S.p.A. società

soggetta al medesimo controllo, diretto o indiretto, da parte della Capogruppo Banca Sella Holding S.p.A.

3.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

La nuova regolamentazione economica delle modifiche del software dipendenti dall'introduzione di nuove normative consente alla Banca di operare possibili risparmi condividendo la spesa degli interventi con altri clienti di STS e comunque che i relativi criteri di pagamento siano allineati a quelli già esaminati in occasione del parere del 21 dicembre 2018.

L'adozione di un periodo transitorio con riferimento alle richieste di intervento, inoltre, appare ragionevole viste le complessità operative derivanti dal trasformare il servizio IT e BPO interno in un servizio esterno e, in ogni caso, considerato che Banca Sella effettuerà una verifica circa l'utilità e la congruità degli interventi. La sterilizzazione dell'applicazione delle penali per ritardi per un periodo di quattro mesi appare, infine, ragionevole e anch'essa giustificata da situazioni transitorie inerenti il passaggio del servizio IT e BPO da interno ad esterno.

Tanto premesso, le modifiche al contratto non alterano, dunque, la struttura e i contenuti del precedente Contratto di Outsourcing in quanto incidono, per quanto riguarda le clausole contrattuali, solo per un periodo transitorio e, per quanto riguarda i compensi per le modifiche normative, solo su una tipologia di attività per cui il pagamento ad intervento avverrà sulla base dei criteri di valorizzazione orari già contrattualizzati.

3.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi.

Il corrispettivo – non oggetto di alcuna modifica con l'operazione in esame - è stato determinato sulla base dei costi per la produzione dei relativi servizi resi da parte dei rami di azienda oggetto di trasferimento, costi verificati (sulla base di uno studio interno) coerenti con quelli pagati da altre banche sul mercato per servizi analoghi.

E' stato, inoltre, effettuato un benchmarking IT vs. banche in outsourcing su centri servizio di mercato e un benchmarking IT vs. banche supportate da centri servizio di gruppo; tale esame ha evidenziato un costo maggiore per Banca Sella rispetto alle banche in outsourcing su centri servizi di mercato, mentre il costo appare allineato a quelli di banche che usano centri servizio di gruppo; si è peraltro riscontrato che tale costo maggiore rispetto ai centri di servizio di mercato può risultare giustificato in

relazione alla natura e qualità distintiva del servizio IT realizzato da Banca Sella e oggetto di trasferimento a STS.

3.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati da Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'art. 5, comma 6.

La procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Banca identifica le operazioni di maggiore rilevanza sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010.

L'Operazione oggetto della presente informativa, trattandosi di una modifica al Contratto di esternalizzazione per la fornitura di servizi amministrativi e informatici sottoscritto con Sella Technology Solutions S.p.A., costituisce modifica dell'Operazione IT già qualificata di maggior rilevanza e per questo oggetto di informativa al mercato.

3.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate in conseguenza dell'operazione

L'operazione in oggetto non comporta alcuna modifica ai compensi degli Amministratori della Banca finanziatrice nonché della sua controllata.

3.7 Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 4.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

L'operazione in oggetto non riguarda i soggetti identificati nel presente punto.

3.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.

L'Operazione è stata oggetto di disamina da parte del Comitato Parti Correlate, coinvolto nella fase istruttoria al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie ed opportune.

La documentazione è stata acquisita ed esaminata in occasione delle riunioni del Comitato Parti Correlate del 21 marzo 2019, 2 aprile 2019 e 15 aprile 2019.

3.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, a sensi dell'art. 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

La fattispecie descritta non è applicabile.

Si allega, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob, il parere favorevole espresso dal Comitato Parti Correlate in data 2 maggio 2019.

Biella, 2 maggio 2019

Banca Sella S.p.A.

Parere del Comitato Parti Correlate ai sensi del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12.03.2010

Il Comitato Parti Correlate di Banca Sella S.p.A, Avv. Andrea Lanciani, dott.ssa Clara Covini e Avv. Helga Garuzzo,

PREMESSO CHE

- nel contesto di un processo di riorganizzazione interna volto a valorizzare le attività IT sul mercato («**Operazione IT**»), in data 28 febbraio 2019 e con effetto dal primo marzo 2019, Banca Sella ha trasferito le proprie attività di Information Technology («**IT**») e Business Process Outsourcing («**BPO**») ad una società del Gruppo Sella di recente costituzione, denominata Sella Technology Solutions S.p.A. («**STS**») che costituisce parte correlata in forza della partecipazione minoritaria di Banca Sella Holding; di conseguenza dal 1 marzo 2019 i servizi IT e BPO sono passati da essere un servizio interno ad uno esterno al perimetro operativo di Banca Sella;
- nell'ambito dell'Operazione IT, è stato stipulato un contratto di outsourcing («**Contratto di Outsourcing**») per la fornitura dei servizi IT e BPO tra Banca Sella e STS, servizi prima svolti internamente da Banca Sella;
- in occasione dell'Operazione IT, i contenuti del Contratto di Outsourcing sono stati esaminati dal Comitato Parti Correlate, che ha sue proprie competenze legali, e sono stati esaminati, con riferimento al testo vigente al momento del conferimento, dal prof. Avv. Giovanni Guglielmetti;
- In particolare, il prof. Avv. Giovanni Guglielmetti ha concluso il suo parere sul Contratto di Outsourcing stipulato in occasione dell'Operazione IT nel modo che segue: *“alla luce dell’analisi da noi svolta e delle integrazioni già apportate dalla Banca a valle dei nostri commenti, il Contratto di Esternalizzazione e la Licenza garantiscono a nostro avviso alla Banca un livello di tutela in linea con le condizioni di mercato”*;
- il corrispettivo del Contratto di Outsourcing in occasione dell'Operazione IT è stato individuato sulla base dei costi per la produzione dei relativi servizi da parte dei rami di azienda oggetto di trasferimento, costi determinati sulla base di conteggi elaborati internamente da Banca Sella e coerenti con i costi rappresentati nei bilanci e nelle situazioni contabili infrannuali di Banca Sella;
- il corrispettivo è stato anche verificato con un benchmarking IT vs. banche in outsourcing su centri servizio di mercato e un benchmarking IT vs. banche supportate da centri servizio di gruppo; tale esame aveva evidenziato un costo maggiore per Banca Sella rispetto alle banche in outsourcing su centri servizi di mercato, mentre il costo appariva allineato a quelli di banche che usano centri servizio di gruppo; si è peraltro riscontrato che tale costo maggiore rispetto ai centri di servizio di mercato può risultare giustificato in relazione alla natura e qualità del servizio IT realizzato da Banca Sella e oggetto di trasferimento a STS;
- sulla base di tale esame, il Comitato ha concluso in occasione dell'Operazione IT con parere del 21 dicembre 2018 che risultavano applicate condizioni contrattuali e valori congrui

ESAMINATA

- la documentazione acquisita e visti gli esiti delle riunioni del Comitato Parti Correlate del 21 marzo 2019, 2 aprile 2019 e 15 aprile 2019

PRESO ATTO CHE

- è stato evidenziata l'opportunità di effettuare alcune modifiche al contratto vigente qui di seguito descritte;
- in particolare, per quanto riguarda gli adattamenti dei programmi software alle normative sopravvenute è stato suggerito di escludere dal canone tale servizio (anche perché non costituiva un corrispettivo forfettario) e di riportarla interamente a spesa a rendicontazione così da poterne condividere più facilmente i costi con altre banche clienti di STS che necessitino delle medesime modifiche con auspicabile contenimento dei costi;
- per quanto riguarda i rapporti tra Banca Sella e STS e le conseguenti difficoltà di organizzare il passaggio da servizio interno a servizio esterno, è stato chiesto di istituire un periodo transitorio di sei mesi a partire dal 1 marzo 2019 e sino al 31 agosto 2019 in cui le richieste di intervento di Banca Sella si considerano efficaci anche se non trasmesse con le formalità previste dal Contratto di Outsourcing, ma con le modalità precedentemente in vigore per i servizi interni con il diritto di Banca Sella di verificare la congruità e coerenza con le proprie esigenze degli interventi richiesti nel periodo transitorio;
- sempre con riferimento ai rapporti tra Banca Sella e STS e le conseguenti difficoltà di organizzare il passaggio da servizio interno a servizio esterno, è stato chiesto di non considerare, ai fini dell'applicazione delle penali previste dal Contratto di Outsourcing, i ritardi già maturati alla data 28 febbraio 2019 (ossia quando il servizio era ancora interno alla Banca Sella) e dunque di concedere, anche in relazione a tale situazione, un periodo di grazia di quattro mesi di disapplicazione delle penali e dunque a partire dal 1 marzo 2019 e fino al 30 giugno 2019 così da consentire a STS di organizzare al meglio le attività e di recuperare gli eventuali ritardi in modo ordinato;

CONSIDERATO CHE

- la nuova regolamentazione economica delle modifiche del software dipendenti dall'introduzione di nuove normative consente alla Banca di operare possibili risparmi condividendo la spesa degli interventi con altri clienti di STS e comunque che i relativi criteri di pagamento sono allineati a quelli già esaminati in occasione del parere del 21 dicembre 2018;
- l'adozione di un periodo transitorio con riferimento alle richieste di intervento appare ragionevole viste le difficoltà operative derivanti dal trasformare il servizio IT e BPO interno in un servizio esterno e, comunque, visto che l'utilità e congruità degli interventi fatti rimane sottoposta alla verifica successiva di Banca Sella;
- la sterilizzazione dell'applicazione delle penali per ritardi per un periodo di quattro mesi appare ragionevole e anch'essa giustificata da situazioni transitorie inerenti il passaggio del servizio IT e BPO da interno ad esterno;
- le modifiche proposte non alterano la struttura e i contenuti del Contratto di Outsourcing già esaminato dal Comitato in quanto incidono, per quanto riguarda le clausole contrattuali, solo per

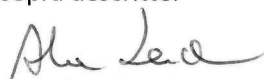
un periodo transitorio e per quanto riguarda i compensi per le modifiche normative, solo su una tipologia di attività per cui il pagamento ad intervento avverrà sulla base dei medesimi criteri di valorizzazione orari già esaminati in sede di valutazione del Contratto di Outsourcing;

- il valore economico delle modifiche (stimabile solo per il trattamento delle integrazioni del software dipendenti da modifiche normative) è largamente inferiore alla soglia delle operazioni di maggior rilievo;
- tuttavia il corrispettivo complessivo del Contratto di Outsourcing per l'intera sua durata eccede la soglia per le operazioni di maggior rilievo e quindi appare opportuno considerare le modifiche sopra esaminate come operazione di maggior rilievo;

Tutto ciò premesso, il Comitato Parti Correlate di Banca Sella,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alle modifiche del Contratto di Outsourcing come sopra descritte.


Avv. Andrea Lanciani


Dott.ssa Clara Covini

Avv. Helga Garuzzo

